

938/2021



TRIBUNALE
DI TORRE ANNUNZIATA
Sezione fallimentare

*

DECRETO

- art.12 bis legge n. 3/2012 -

*

IL GIUDICE

- letta l'istanza formulata depositata da [REDACTED] soggetto privo di redditi me titolare di bene immobile destinato ad unità abitativa, già coniugata con [REDACTED], titolare di impresa individuale, a seguito del decesso di questi, succedeva nelle situazioni attive e passive di questi ed in particolare *i*) da una parte, oltre che nei beni mobili registrati (auto – veicoli, di modesto valore commerciale), nei cespiti immobiliari, comprensivi di terreni, oggetto di procedure esecutive 187/2016 e 74/2017 (nella misura *pro quota*, pari a 1/3, stimati in ca [REDACTED] come indicato a pagg. 6 e 7 della relazione particolareggiata redatta dall'OCC, tra cui l'immobile ubicato in [REDACTED] oggetto di conversione del pignoramento con pagamento rateale del debito) e, dall'altra *ii*) nella situazione debitoria, che si accolla integralmente sebbene erede per la quota di legittima pari a 1/3 (al fine di evitare l'aggravio a carico dei figli), la quale propone un piano del consumatore per il pagamento integrale dei debiti ereditari (avvalendosi dell'accollo e/o della garanzia prestata dai parenti del coniuge, nelle persone di [REDACTED] [REDACTED]) contratti, principalmente, con istituti di credito [REDACTED] [REDACTED] per mutui assistiti da ipoteca e saldo passivo di c/c, nonché Agenzia



delle Entrate, oltre che verso il Condominio, per l'importo complessivo pari a ca € [REDACTED], mediante il versamento di una rata iniziale di ca € [REDACTED] e pagamenti rateali pari a € [REDACTED], per una durata della procedura di 132 mesi (poi ridotti a 124), sfruttando, oltre la provvista finanziaria già giacente sui conti correnti del *de cuius*, anche quella resa disponibile dai parenti del coniuge (garanti e/o accollanti), nonché la rendita conseguente alla dismissione dell'immobile di cui è personalmente titolare (ubicato in [REDACTED] adibito ad abitazione principale, per un valore di stima di [REDACTED] e non soggetta ad alcuna procedura esecutiva e per il quale vi è già un acquirente vincolato con un contratto preliminare di acquisto allegato agli atti) oltre che canoni di locazione degli immobili di cui conserva la titolarità.

- letta la relazione particolareggiata del dott. Florio, nella qualità di OCC che, tra l'altro, illustra come, sotto il profilo della cd "moratoria annuale" per i creditori ipotecari, il piano, con la previsione del pagamento integrale dei debiti, costituisce un equo bilanciamento al sacrificio a questi imposto nonché la maggior convenienza di questo alla alternativa liquidatoria atteso che per i beni oggetto di procedura esecutiva (lotti 1 e 3) il prezzo posto a base della gara è pari a € [REDACTED] (cui bisogna imputare l'abbattimento per effetto dell'offerta minima nonché per i costi procedurali) nonché il valore dei beni residui non consente di ritenere migliorativa la liquidazione dei beni stante la previsione di soddisfacimento integrale dei debiti come da previsione del piano

- letta, altresì, la relazione integrativa sulla scorta delle osservazioni fatte da [REDACTED] (compendiabili in *i*) eccessiva durata del piano (11 anni) *ii*) qualità di chiamata all'eredità del ricorrente che non disporrebbe del patrimonio del *de cuius*, - vi è accettazione tacita - nonché *iii*) mancanza, nella relazione particolareggiata, del valore dell'immobile ipotecato da [REDACTED] dei bilanci (ovvero delle dichiarazioni dei redditi) della ditta individuale)

All'udienza del 16 novembre 2021, il giudice si è riservato per la decisione



La domanda è accolta.

Risulta che il piano del consumatore (tale è il proponente, non avendo mai esercitato attività di impresa ed essendo subentrato nel debito di impresa esercitata dal *de cuius* solo per effetto della *successione mortis causa*) soddisfa tutti i requisiti di ammissibilità di leggi di cui agli artt. 7, 8 e quelli documentali di cui al successivo art. 9 (depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia) nonché l'assenza di atti in frode.

Ciò posto, in relazione alla durata del piano, asseritamente eccessiva (11 anni), si osservi quanto segue.

La durata del piano del consumatore, che costituisce in sostanza l'unico punto controverso, dovrebbe necessariamente collocarsi in un ragionevole arco temporale giacché solo in tal modo viene rispettato il principio della ragionevole durata del processo, oltre al fatto che solo così viene ridotto al minimo il sacrificio imposto ai creditori, in base alla considerazione che la normativa sulla responsabilità risarcitoria dello Stato per l'irragionevole durata del procedimento (legge 89/2001 cd. "[legge Pinto](#)") prevede come termine ragionevole per l'esecuzione singolare quello dei tre anni e come termine ragionevole per la procedura fallimentare quello dei sei anni (cfr, *ex plurimis*, Trib. Padova 13 aprile 2018 che ha stabilito in cinque anni la durata ragionevole breve del piano). E' vero che la legge 3/2012, nell'introdurre le procedure di composizione della crisi (l'accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio) al fine di porre rimedio alle situazioni



di sovra - indebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure, nè - malgrado la nuova configurazione dell'istituto (ristrutturazione dei debiti e concordato minore) - indicazioni al riguardo si rinvencono nel [decreto legislativo 12 gennaio 2019](#) (cd "Codice della Crisi"), salva la possibilità di prevedere il rimborso alle scadenze convenute delle rate a scadere dei contratti di mutuo garantiti da ipoteca ove il debitore abbia adempiuto le proprie obbligazioni - cfr. artt. 67 e 75 peraltro non ancora vigente -. Parte della giurisprudenza di merito ha, tuttavia, ritenuto opportuno colmare in via interpretativa questa lacuna normativa con particolare riferimento al piano del consumatore, individuando tale limite implicito in analogia a quello elaborato dalla giurisprudenza con riferimento alle procedure concorsuali vale a dire quello di 5 - 7 anni (infatti, la procedura fallimentare, per rispettare i dettami della legge 89/2001 cd. "legge Pinto" ed i parametri sanciti dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, non dovrebbe superare i cinque anni nel caso di media complessità ed i sette anni in caso di notevole complessità: cfr [Cass. 8468/2012](#) e [Cass. 23982/2017](#)). Limite temporale che, di converso, qualora superato, non impedisce al giudice di omologare ugualmente il piano medesimo se lo ritenga economicamente conveniente rispetto alla soluzione liquidatoria avendo Cass. 28 ottobre 2019 n. 27544 avendo ritenuto omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovra - indebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "*second chance*" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura, statuendo, in motivazione, nel modo che segue *"Il Collegio che non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore*



ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore. E ciò accade, ad esempio, ogniqualvolta il piano preveda il pagamento integrale del debito, mentre il patrimonio del debitore, aggredibile tramite esecuzione forzata, non sia in grado di soddisfare integralmente le ragioni del creditore, in quanto costituito da un unico bene di rilievo (si pensi all'immobile adibito ad abitazione) il cui valore sia pari od inferiore all'ammontare dei debiti. Come è noto, infatti, con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore sia perchè gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'[art. 571 c.p.c.](#), comma 2, di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato.... Non può sottacersi, peraltro, che il legislatore prevede - con riguardo ai crediti fiscali - la possibilità di una moratoria molto più lunga dei termini di cui alla cd. [legge Pinto](#)." concludendo "Se, pertanto, la ratio dell'applicazione del limite implicito di durata massima è quella di tutelare il creditore, nei casi appena visti non si vede perchè non possa derogarsi a tale limite, concedendo l'omologa al piano, anche se di durata ultraquinquennale..... L'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva dell'ammissione alle procedure in esame, ed in particolare al piano del consumatore, che consideri come elemento dirimente per negare l'omologa la durata ultraquinquennale dello stesso, rischia, dunque, di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con il processo in atto a livello Europeo di cambiamento della cultura giuridica a favore della logica del salvataggio e della seconda chance. Nè va dimenticato, poi, che la [L. n. 3 del 2012](#) è stata introdotta non soltanto su spinta delle istituzioni Europee, ma anche al fine di arginare un fenomeno particolarmente risentito all'interno del nostro Paese, ossia il ricorso al mercato dell'usura da parte di imprenditori o consumatori sovraindebitati (cfr. relazione illustrativa alla [L. n. 3 del 2012](#), in cui si annovera, tra le finalità della legge, quella "di evitare inutili collassi economici con la frequente impossibilità di soddisfacimento dei creditori ma,



soprattutto, con il ricorso al mercato dell'usura e, quindi, al crimine organizzato"). Quanto fin qui riferito induce, allora, questo Collegio a condividere le argomentazioni esposte, sul punto, dalla già menzionata *Cass. n. 17834 del 2019*, la quale ha ritenuto possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della *L. n. 3 del 2012*, una durata superiore al quinquennio". In relazione alla durata asseritamente eccessiva della procedura, si segnala, dunque, il nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità che non riconosce in questo fattore elementare ostativo all'omologazione del piano del consumatore. In ordine a tale aspetto, va affermato il principio secondo cui una retta applicazione delle norme di cui alla legge 3/2012 impone al giudice dell'omologazione di effettuare una valutazione ponderata e bilanciata degli interessi contrapposti del debitore (il cui *favor* costituisce il fondamento delle regole sul sovra – indebitamento) e quello dei creditori, la cui aspettativa creditoria è, parimenti, meritevole di considerazione anche se da contemperarsi con l'esigenza, di natura evidentemente anche pubblicistica, di consentire al debitore, impossibilitato all'adempimento integrale dei propri debiti, di beneficiare del rimedio restituendogli una condizione di onorabilità (anche sociale) e – come si legge nella relazione illustrativa – che gli consenta «nuove opportunità nel mondo del lavoro, liberandolo da un peso che rischia di divenire insostenibile e di precludergli ogni prospettiva futura». In tal caso, nell'ottica di una valutazione unitaria delle esigenze, anche personali, interessate dalla vicenda in esame, deve ritenersi che le caratteristiche del piano così formulato che prevede il pagamento integrale dei debiti privilegiati nonché di quelli chirografari attestante, dunque, la serietà degli impegni presi (basta osservare come si sia già trovato l'acquirente dell'immobile il cui ricavato è destinato al soddisfacimento di [REDACTED], la circostanza che la procedura esecutiva, intentata su alcuni dei cespiti, allo stato non garantisce alcuna migliore prospettiva di soddisfacimento del credito, la circostanza che vi sia l'intervento di terzi garanti e/o accollanti e che il ricorrente, pur estraneo a parte della situazione debitoria, si accoli integralmente gli impegni finanziari assunti presi, consente di ritenere raggiunto un equo temperamento degli interessi coinvolti (salvaguardando la *ratio* della norma,



prima illustrata) nel senso che di ritenere la (senza dubbio) lunga attesa dei creditori adeguatamente compensata dal ragionevole (ed effettivo) grado di soddisfacimento delle proprie pretese. Quanto precede anche privilegiando un'ottica sostanzialista che tenti di applicare le norme sovra – indebitamento nella loro intima *ratio* che superi, nei limiti della ragionevolezza, le criticità immanenti ad ogni piano, evitando di svuotare i rimedi resi disponibili dal legislatore rendendoli di fatto inoperativi.

P.Q.M.

accoglie la domanda di omologazione.

MANDA

alla cancelleria per gli adempimenti di rito (comunicazione all'OCC affinché proceda alla comunicazione al ricorrente nonché ai creditori)

Torre Annunziata, 4 febbraio 2022.

Il giudice

Dott. Amleto Pisapia

